

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 19 luglio 2021 n. 79.21 L'ennesima procedura e nomina discutibile alla Divisione giustizia (DI)

Signor deputato,

mediante la presente rispondiamo puntualmente alle domande da lei poste nella summenzionata interrogazione, evidenziando anche aspetti normalmente tutelati dalla privacy, con l'esplicito accordo della funzionaria recentemente nominata, a dimostrazione della piena trasparenza su tale nomina, da parte del Consiglio di Stato, su proposta della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, a conoscenza, come qualsivoglia cittadino diligente, dei fatti pubblici che riguardano la situazione del Tribunale penale federale, oggetto di rapporti ufficiali pubblicati.

1. Se tutto il Consiglio di Stato era perfettamente al corrente di quanto sopra

Il Consiglio di Stato era perfettamente al corrente del Rapporto della Commissione amministrativa del Tribunale federale come pure di quanto evidenziato dalle Commissioni di gestione dell'Assemblea federale nel loro rapporto del 24 luglio 2020, nel quale sono state espresse importanti critiche rispetto all'agire della Commissione amministrativa del Tribunale federale nell'ambito degli accertamenti poi confluiti nel citato Rapporto. Come risaputo, le dinamiche che si producono a livello organizzativo sono spesso complesse e di difficile lettura. Fatta dunque eccezione per il dovere di completare un'informazione del tutto errata e fintanto lesiva della personalità dell'interessata che non è stata oggetto di allontanamento alcuno, come riportato erroneamente dall'interrogante, non è compito dello scrivente Consiglio di Stato esprimersi oltre su questo specifico ambito. Si tiene tuttavia, anche in ottica futura e a tutela delle persone coinvolte, a richiamare la diligenza nell'operato parlamentare che deve basarsi su una lettura oggettiva dei fatti, per di più allorquando essi sono di pubblico dominio e reperibili agevolmente.

- 2. Quali erano i requisiti del bando? Quali esperienze comprovate in ambito esecuzioni e fallimenti la neo nominata ha potuto comprovare, rispettivamente risalenti a quanti e quali anni? Quali competenze ed esperienze ella ha potuto comprovare in ambito di gestione di risorse umane e gestione di un team? Quali sono nel dettaglio gli elementi che hanno fatto preferire la neominata ad altri candidati/concorrenti? Quanti erano i concorrenti e quali i profili professionali? Quanti di essi erano persone interne al settore o presso uffici esecuzioni e quanti altri esterni all'amministrazione?**

Per quanto riguarda i requisiti principali del concorso era richiesta una formazione accademica (licenza universitaria o master) con licenza in diritto quale titolo preferenziale, un'esperienza comprovata nella conduzione del personale, di un'unità organizzativa e di progetti; con capacità decisionali, di analisi, di negoziazione, di sintesi, di gestione dei problemi e un'attitudine pronunciata alle relazioni con partner esterni e interni. Al concorso hanno partecipato 19 candidati di cui solo un candidato proveniente dal settore esecutivo e nessuno da altri settori dell'Amministrazione cantonale. I profili professionali erano piuttosto eterogenei ma non pertinenti al contesto. Le 5 candidature che rispondevano al requisito del titolo accademico sono state approfonditamente valutate, anche in relazione all'esperienza di conduzione precedente in un'organizzazione complessa e all'esperienza di conduzione di progetti. Gli elementi principali che hanno determinato la scelta dell'interessata sono relativi alle rilevanti competenze relazionali e professionali emerse sia in sede di selezione che confermate dagli eccellenti attestati di lavoro, comprovati sia delle numerose responsabilità assunte soprattutto presso il Tribunale penale federale (organizzazione, conduzione del personale, relazioni pubbliche, finanze, gestione progetti e gruppi di lavoro) che della piena soddisfazione del datore di lavoro sul suo operato: gli stessi attestati positivi sono sempre stati confermati anche dalle annuali valutazioni personali. A conferma di quanto sopra evidenziato in ambito di dinamiche che sfuggono a una chiara interpretazione, ci si può chiedere come tali evidenze siano conciliabili con le conclusioni della Commissione amministrativa del Tribunale federale (di fatto sconfessata dal rapporto 24 luglio 2020 delle Commissioni di gestione dell'Assemblea federale che attesta altresì pesanti violazioni di procedura). Per quanto attiene all'esperienza nel settore esecutivo, la prescelta non ha esperienza diretta. È pur vero che, con un background nell'ambito del diritto, come pure la forte motivazione e l'interesse per la materia, non si intravedono difficoltà ad assumerne appieno le competenze in un tempo congruo.

- 3. Nella sua ultima funzione presso la Confederazione per quanti anni ha lavorato e prima di quella funzione quali altre cariche o lavori ha svolto, per conto di chi e in quali anni?**

L'interessata è stata impiegata al Tribunale penale federale dal 1° febbraio 2004 al 30 giugno 2021. In precedenza ha lavorato, dal 2001 al 2004 quale assistente del Procuratore generale al Ministero pubblico del Canton Ticino, dal 1995 al 2001 quale Capo della Sezione penale della Divisione giuridica, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni e dal 1992 al 1995 quale giurista presso la medesima Divisione.

RG n. 3777 del 5 agosto 2021

4. In che classe di stipendio è stata inserita la neo nominata ed eventualmente con quanti scatti riconosciuti?

All'interessata è stata attribuita come indicato nel concorso la classe 13 prevista per la funzione di Ufficiale presso l'Ufficio di esecuzione cantonale dal Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato e un numero di scatti corrispondente all'applicazione della norma prevista dal Regolamento sui dipendenti dello Stato sullo stipendio iniziale. Per questioni di riservatezza questo dettaglio non è qui fornito.

5. Perché si è optato in quel caso per un concorso pubblico, aperto al pubblico e come sono stati impostati i criteri (requisiti, titoli, motivi preferenziali)? Non vi era la possibilità di nomine interne? Quali valutazioni sono state fatte per la scelta?

L'Ufficiale cantonale di esecuzione deve assicurare la direzione del settore attraverso la conduzione, la gestione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo di un settore che, attraverso 4 sedi principali e 4 agenzie, conta circa 80 collaboratori che operano in un settore delicato e complesso. Allo stesso tempo funge da pubblico ufficiale nell'ambito delle realizzazioni immobiliare ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, interfacciandosi con autorità penali, civili sia federali che cantonali, nonché enti pubblici e privati coinvolti, a vario titolo, nelle procedure esecutive. Per questo motivo si è proceduto a nominare, coerentemente con quanto definito nel bando di concorso, il candidato che meglio rispondesse alla capacità di assumere il ruolo descritto.

6. Perché per le nomine dell'avv. Stefano [recte: Fernando] Piccirilli e del lic. iur. Silvio Bottegal è stato fatto un concorso interno?

In genere si pubblica un concorso interno quando è ipotizzabile che vi sia, all'interno del settore, la possibilità di identificare il candidato idoneo a ricoprire un determinato ruolo, sia in esperienza professionale che di percorso formativo, come è stato il caso per i due funzionari nominati.

7. Vista l'età della neo nominata, per quanti anni lavorerà ancora? Vi erano candidati più giovani che avrebbero potuto garantire una certa durata in carica? Visto quanto sopra, il Consiglio di Stato non ritiene che l'efficacia e l'efficienza del citato ufficio e della citata riforma nel settore esecuzioni e fallimenti non siano garantiti e partiti col piede giusto? Se di avviso contrario indichi quali siano gli elementi che giustificano la fiducia nelle capacità e conoscenze specifiche della neo assunta.

Secondo la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il rapporto d'impiego può cessare tra i 60 e i 65 anni, motivo per cui, penalizzare l'interessata per motivi anagrafici come vorrebbe lasciar intendere l'interrogante, a fronte delle competenze attestata e già illustrate, nonché la forte motivazione ad affrontare questa nuova sfida, non avrebbe che potuto essere una decisione al limite dell'arbitrario. Il Consiglio di Stato ripone la massima fiducia nella neoassunta che può garantire professionalità, competenza ed esperienza in organizzazioni complesse ed è certo che essa saprà assolvere al meglio il suo ruolo in seno al settore esecutivo cantonale.

RG n. 3777 del 5 agosto 2021

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)